



COMUNE DI PORTO CESAREO

PROVINCIA DI LECCE

**Adeguamento del Regolamento
per l'installazione dei DEHORS
(elementi mobili di arredo)
su aree pubbliche a servizio di pubblici esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande
ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs 42/2004**

*Approvato con Delibera Consiglio Comunale 42 del 15.06.2017
Modificato con DCC n. 35 del 31.05.2023*

INDICE

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	5
Aperto.....	5
Parzialmente chiuso	5
Chiuso	5
Di contatto.....	5
ARTICOLO 3 - ARREDI E STRUTTURE ESTERNE COMPLEMENTARI A PUBBLICI ESERCIZI	6
A) TAVOLINI, SEDIE, POLTRONCINE	7
B) OMBRELLONI	7
C) TENDE A BRACCIO	8
D) GAZEBO	8
E) PALETTI E CORDONI AUTOPORTANTI.....	8
F) VASI O FIORIERE	8
G) PARAVENTO O SEPARÈ.....	9
H) PARAPETTO	9
I) PERIMETRAZIONE DEI DEHORS CHIUSI	9
J) PEDANE.....	10
ARTICOLO 4 - CRITERI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'INSTALLAZIONE.....	10
ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI "DEHORS"	12
ARTICOLO 6 - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI	13
SUDDIVISIONE DEGLI AMBITI E TIPOLOGIE DI DEHORS PER AMBITO	13
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS.....	15
ARTICOLO 8 - CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE/OCCUPAZIONE	16

ARTICOLO 9 - IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI	17
ARTICOLO 10 - PROROGA E RINNOVO DELLE CONCESSIONE/OCCUPAZIONI.....	17
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	18
ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E DELL'AREA OCCUPATA	18
ARTICOLO 13 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE/OCCUPAZIONE	19

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale, recuperare l'identità urbana, valorizzare lo spazio pubblico ed ambientale con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico, mediante l'installazione di dehors.
2. Il Comune di Porto Cesareo riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture permanenti e/o stagionali connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.
3. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico, privato gravato di servitù di uso pubblico o privato antistante al suolo pubblico mediante elementi di arredo tipo "dehors", annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Disciplina altresì l'occupazione degli spazi di cui all'art. 1 tramite la collocazione di elementi mobili di arredo.
5. In concerto con Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, ha lo scopo di individuare le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio (art. 52 Codice dei beni culturali e del paesaggio).
6. Gli interventi realizzati in conformità al presente Regolamento, concordato e condiviso con il Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce, sono considerati compatibili con la conservazione e la fruizione pubblica del bene e con il carattere storico-artistico del bene medesimo. E' fatta salva la disciplina di cui all'art. 52 del D.Lgs 42/04 e del DCPC 318/2022 s.m.i..
7. La condivisione del presente Regolamento persegue la finalità della semplificazione amministrativa ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, che pertanto non dovrà più essere richiesta se la proposta di installazione di dehors ricade in una delle tipologie già condivise e normate nel Regolamento.
8. Per ogni casistica che differisca da quanto individuato e normato nel regolamento, il progetto corredato degli elaborati utili alla comprensione della tipologia di installazione richiesta dovrà essere sottoposto alla valutazione della SABAP, ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni previste.
9. Ai fini della presente adozione del regolamento si intendono espressamente esclusi i casi legati alla gestione del demanio marittimo ai fini della fruizione balneare.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per Dehors s' intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il dehors può essere aperto, parzialmente chiuso, chiuso (Allegato 1 e 2):

Aperto

quando lo spazio esterno è occupato da:

- tavolini, ombrelloni e sedie;
- non ha delimitazioni se non paraventi o paletti con corde, consentiti a seconda degli ambiti di inserimento;
- con o senza pedana (per superare eventuali dislivelli).

Parzialmente chiuso

quando lo spazio esterno ha delimitazioni laterali o frontali che determinano un ambiente circoscritto ed occupato da:

- sedie e tavolini;
- con delimitazioni costituite da fioriere, pannelli in metallo a lamelle o microforati, in legno o vetro con altezza massima di mt. 1,60 incluso di cordolo (tipologia, materiale e colori limitati alle indicazioni dell'ambito di riferimento); la delimitazione può avere la parte bassa opaca per un'altezza non superiore a cm. 50 incluso il cordolo;
- con o senza copertura come ombrelloni, tende, senza elementi portanti verticali disposti in modo continuativo;
con copertura come tende, pannelli, pensiline, pergolati con elementi portanti verticali disposti in modo continuativo lungo l'estensione massima del dehors.

Chiuso

quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali o frontali che determinano un ambiente circoscritto ed è attrezzata con:

- sedie e tavolini;
- con o senza pedana (per superare eventuali dislivelli);
- con delimitazioni costituite da fioriere, pannelli in metallo a lamelle o microforati, in legno o trasparenti con altezza superiore a mt. 1,60 incluso di cordolo o attaccati alla copertura rispettando l'altezza massima del dehors pari a mt. 3,00; la delimitazione può avere la parte bassa opaca per un'altezza non superiore a cm. 50 incluso il cordolo.

Di contatto

quando la struttura del Dehors è completamente a contatto.

Di passaggio:

quando la struttura esistente ed il Dehors sono separati da una fascia di rispetto per il transito dei pedoni .

3. Il dehors è **stagionale** se la struttura è posta sul suolo pubblico o asservito ad uso pubblico per un periodo che va da aprile ad ottobre.

4. Il de hors è **permanente** se la struttura è posta sul suolo pubblico asservito all'uso pubblico per l'intero anno solare.
5. *Il presente Regolamento si applica, altresì, per l'occupazione di tratti del demanio marittimo non adiacente o contermina a stabilimenti balneari e/o spiagge libere con servizi e/o esercizi pubblici prospicienti ad arenili mediante elementi di arredo tipo de hors aperto stagionale.*
6. *Il presente Regolamento disciplina, infine, l'occupazione del suolo pubblico, privato gravato di servitù di uso pubblico o privato antistante al suolo pubblico mediante elementi di arredo tipo "de hors", annessi ad attività artigianali o esercizi di vicinato per il solo consumo sul posto senza somministrazione assistita. In tali casi l'occupazione può essere esercitata solo mediante arredi del tipo tavolo alto/piano d'appoggio.*
7. **Ambito Urbano** si intende, porzione di territorio comunale, come delimitato dalla cartografia degli allegati al presente regolamento, caratterizzato da specifici caratteri storico-culturali.
Ad ogni ambito il presente regolamento disciplina le attrezzature impiegate, le cromie, le tipologie e dimensioni dei manufatti, le differenti modalità di allestimento dei de hors e il relativo impatto sullo spazio pubblico e sull'ambiente anche sulla base di indicazioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce.
8. **Aree Interdette e di tutela:** Comprende tutte le aree non concedibili all'installazione di de hors, ovvero aree fronte chiese, torri, beni culturali (art. 10-12 Dlgs 42/2004), aree di tutela come le aree di pertinenza dell'Area Archeologica Scala di Furno, di Torre Chianca, di Torre Lapillo; aree pubbliche come giardini e verde pubblico, banchine e marciapiedi lato mare di via Cosimo Albano, Via Muratori, Lungo mare Raffaele Sambati, nonché scuole, strutture strategiche, strutture cimiteriali ecc, alcune delle quali sono individuate nella cartografia in allegato al presente Regolamento (All. 3,4,5)

Articolo 3 - ARREDI E STRUTTURE ESTERNE COMPLEMENTARI A PUBBLICI ESERCIZI

- Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, gli arredi e le strutture esterne ammissibili sono rappresentati dall'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato, gravato da servitù di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in modo da costituire uno spazio arredato e delimitato, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale commerciale.
- L'arredo realizzato deve essere obbligatoriamente a struttura circoscritta, intendendosi per tale lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e di copertura (nel rispetto dei requisiti imposti dal presente regolamento e all'ambito di appartenenza) che determinino comunque un ambiente delimitato.
- Ogni pubblico esercizio potrà realizzare un unico ambiente delimitato e circoscritto se è consentito dall'ambito di appartenenza.
- Gli elementi di arredo sono classificati come di seguito indicato:
 - **arredi di base:** tavoli, sedie, ombrelloni, poltroncine;
 - **elementi di copertura:** ombrelloni, tende a sbraccio, gazebo;
 - **di delimitazione:** paletti e cordoni autoportanti, vasi o fioriere, paravento o separé, parapetto, perimetrazione dei de hors chiusi;

- **elementi di livellamento:** pedane;
- **elementi di completamento** stufe ad irraggiamento, illuminazione, cestini e posaceneri verticali.

a) Tavolini, sedie, poltroncine

Gli elementi dovranno:

- avere disegno semplice e lineare;
- i tavolini dovranno avere dimensioni contenute, possono essere accoppiati per formare superfici maggiori in caso di necessità occasionali, ma devono essere distaccati una volta terminato l'uso da parte dei clienti, e dovranno preferibilmente essere privi di decori troppo vistosi;
- le sedute dovranno essere scelte in linea con le forme e i colori dei tavolini;
- Sono consentiti divanetti purché costituenti arredi singoli e non inglobati nella struttura del manufatto;
- la scelta cromatica e dei materiali dovrà essere in armonia con le eventuali coperture e strutture perimetrali e con il contesto ambientale di riferimento;
- non sono consentiti elementi di arredo con scritte pubblicitarie. È consentito riprodurre sugli elementi di arredo e di chiusura il nome e/o il logo dell'esercizio o la dicitura "Comune di Porto Cesareo" o il logo del Comune, che non deve essere in contrasto con il regolamento e il decoro urbano, e deve essere comunque espressamente riportato negli elaborati di progetto e autorizzato nel titolo abilitativo;
- tavolo alto/piano d'appoggio.

b) Ombrelloni

Gli ombrelloni da esterno devono avere:

- forme semplici e lineari;
- l'altezza dell'elemento di copertura non deve essere inferiore a mt. 2,20 misurato dal piano di calpestio del dehors, non deve superare i mt. 3,00 dall'estradosso e non risultare sproporzionato; le eventuali mantovane dovranno essere di altezza proporzionata alle dimensioni dell'ombrellone stesso e dovranno essere parte integrante;
- l'altezza del filo più basso di ogni componente come ad esempio la punta delle stecche o delle mantovane, devono avere un'altezza minima dal piano di calpestio (pavimento o pedana) non inferiore a mt.2,20;
- in nessun caso è consentito l'inserimento di teli verticali raccogliabili lateralmente;
- il palo di sostegno centrale o laterale dovrà essere di metallo, in alluminio o legno di colore naturale, non infisso nella pavimentazione ma ancorati a basamenti appositamente zavorrati al fine di impedirne le oscillazioni eccessive in caso di vento e maltempo; il telaio di supporto deve essere di metallo, in alluminio o ferro, il tessuto di copertura in materiale naturale, idrofugo e ignifugo, con esclusione di materiali sintetici;
- è consentita la tipologia caratterizzata da struttura in legno naturale con telo chiaro (canapa, écru, avorio) in doppio cotone impermeabile.
- possono essere disposti in serie/affiancati e la distanza tra gli ombrelloni non potrà essere inferiore a cm. 20 e dovrà essere tale da mantenere distinti i singoli elementi e la forma prescelta della copertura;

- nessun elemento proiettato al suolo dal palo di sostegno, dal telaio di supporto e dalla copertura deve fuoriuscire dall'area concessa;
- devono essere chiusi quando non utilizzati, negli orari di chiusura e in caso di vento;
- non sono consentite scritte pubblicitarie sui teli dell'ombrellone e sulle mantovane ad esclusione di quelle riportanti il nome dell'esercizio, o la dicitura "Comune di Porto Cesareo" o il logo del Comune, che non deve essere in contrasto con il regolamento e il decoro urbano.

c) Tende a braccio

Ferme restando le norme del regolamento edilizio che disciplinano gli elementi di protezione da sole, a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità, è possibile installare tende di colore chiaro (canapa, écru, avorio) che servono per coprire spazi di ristoro all'aperto, con altezza minima consentita pari a ml 2,10, possono avere il punto di aggancio anche all'esterno del foro vetrina.

d) Gazebo

Si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi, ove consentito, e nel rispetto delle "aree di occupazione" costituito da struttura verticale astiforme in metallo brunito o nero opaco (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, legno, ferro, completamente aperta su tutti i lati ed avente l'altezza al colmo non superiore a metri lineari 3,00, delimitati da paraventi di cui al punto g.

In Piazza N. Sauro (sul piazzale in cui insiste la fontana prospiciente la Riviera di Levante) è vietata l'installazione di dehors di qualsiasi tipo.

e) Paletti e cordoni autoportanti

I paletti devono essere in legno.

L'altezza massima misurata dal piano di calpestio del dehors fino alla sommità del paletto non dovrà essere superiore a mt. 1,10 e l'interasse tra i paletti dovrà essere minimo mt. 1,00; la corda, di colore canapa écru o avorio, ancorata tra un paletto e l'altro deve essere posta in maniera lineare senza intrecci o tessiture particolari.

Dovrà essere lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte dell'esercizio.

f) Vasi o Fioriere

Le fioriere o i vasi devono essere:

- preferibilmente uguali fra loro;
- di forma possibilmente cubica, parallelepipedica o cilindrica;
- di terracotta, pvc di qualità o legno naturale trattato o verniciato;
- devono essere costituite da vasi ravvicinati, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione;
- devono essere adornate con piante o essenze floreali o siepi sempreverdi (quest'ultime consigliate quando le fioriere fungono da divisorio dalla strada) e devono essere sempre piantumate e mantenute in buono stato;
- le fioriere abbandonate rotte o con essenze morte devono essere immediatamente rimosse da coloro che le hanno posizionate, pena la rimozione da parte del Comune con addebito delle spese. Le essenze arbustive sempreverdi possono essere scelte tra alloro, pitosforo, viburno ecc;

- non è ammesso l'impiego di essenze quali piante grasse, urticanti;
- l'impiego puramente decorativo delle fioriere è consigliato purché in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo;
- dovrà essere lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte dell'esercizio;
- tipologia, dimensioni e materiali saranno vincolati all'ambito urbano in cui ricade il dehors in oggetto.
- Sono ammesse, solo nell'ambito B, al fine di circoscrivere lo spazio pubblico o privato complementare ad un'attività di pubblico esercizio. In alternativa le fioriere possono essere sostituite dalle strutture di cui al punto G.

g) Paravento o separè

I paraventi o separé devono essere:

- completamente amovibili;
- realizzati a seconda dell'Ambito in cui ricadono, in cristallo temperato, plexiglass, legno o listelli e profili in metallo brunito o nero opaco, a lamelle o microforati, in legno richiudibile per proteggere il dehors da polveri, vento smog e rumore;
- vetrati con la parte inferiore tamponata ad un'altezza max di cm. 50; sono ammessi anche zoccoli opachi o supporti di ancoraggio solo quando questi vengono integrati opportunamente nei pannelli di delimitazione e con un'altezza non superiore a cm. 0,15;
- l'intelaiatura di sostegno dei vetri può essere in telaio metallico non anodizzato o in legno di semplice fattura;
- non sono consentite incisioni o serigrafie o texture, fatta salva la denominazione del locale;
- non devono mai eccedere l'aria concessa.
- Tipologia, dimensione e materiali saranno vincolati all'Ambito in cui ricade il dehors in oggetto.

h) Parapetto

I parapetti devono essere:

- composti da telai costituiti da elementi leggeri, in metallo o legno e di altezza max di mt. 1,00 e non devono mai eccedere l'aria concessa;
- tipologia, dimensione e materiali saranno vincolati all'Ambito in cui ricade il dehors in oggetto;
- ogni elemento sarà valutato in base alla documentazione presentata.

i) Perimetrazione dei dehors chiusi

Le perimetrazioni dei dehors chiusi sono costituite da:

- superfici rigide o semirigide e trasparenti, libere da texture da scritte pubblicitarie, fatta salva la denominazione del locale con possibilità di essere aperte o sollevate nelle ore calde per il circolo dell'aria;
- di forma e geometria regolare;
- avere un'altezza superiore a mt. 1,60 e massima pari all'altezza del dehors.

Non sono ammessi a protezione tende, teli, graticci e altri oggetti non autorizzati.

Tipologia, dimensione e materiali saranno vincolati all'Ambito in cui ricade il dehors in oggetto.

j) Pedane

Le pedane sono manufatti consentiti in presenza di discontinuità, dislivelli del suolo e ad indicare la superficie concessa.

Devono rispettare le seguenti condizioni:

- Le pedane devono avere altezza max non superiore al marciapiede (ove esistente) e con altezza media max 15 cm. (in assenza di marciapiede) e con struttura di appoggio in legno trattato e lavabile o metallo a seconda dell'ambito di inserimento.
- Essere realizzate in elementi modulari mobili, facilmente smontabili,
- Le pedane in legno devono avere la struttura in scatolare metallico assemblabile, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- devono essere opportunamente chiuse nella parte inferiore di attacco a terra;
- non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum o graniglia;
- non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse;
- ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche (l'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area concessa);
- non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie botole e chiusini presenti;
- non devono eccedere dalle dimensioni dall'area autorizzata.

Nelle piazze, strade pavimentate in pietra e marciapiedi e del centro storico è proibita la collocazione di qualsiasi tipo di pedana in modo da mantenere la pavimentazione a vista. Sono fatte salve diverse valutazioni nei casi di pavimentazione dissestata e/o presenza di dislivelli del sedime.

L'area autorizzata, dovrà essere segnalata da borchie in metallo collocate ai quattro vertici. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati dal concessionario ed in caso di inerzia, a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico.

Tipologia, dimensioni e materiali saranno vincolati all'ambito in cui ricade il dehors in oggetto.

Ogni elemento sarà valutato attentamente in base alla documentazione presentata.

Articolo 4 - Criteri e prescrizioni di carattere generale per l'installazione

Non è possibile installare dehors o parti di esso qualora sia necessario, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, l'attraversamento di strade a intenso traffico veicolare.

La realizzazione dei dehors deve rispondere ai seguenti criteri:

- adottare tipologie di manufatti di copertura ed elementi di arredo (fioriere, tavoli, sedute, ecc.) che minimizzino il loro impatto, che siano compatibili con il contesto urbano e che siano in armonia con i caratteri edilizi ed architettonici degli edifici circostanti. In particolare, deve essere salvaguardata l'unitarietà morfologica e tipologica del Centro Storico al cui interno sono da privilegiare strutture in legno o metallo di colore bianco;

- non interferire o essere di ostacolo alla libera circolazione veicolare e pedonale garantendo:
 1. adeguata accessibilità al transito dei servizi di sicurezza e di emergenza, con fasce di percorrenza carrabile non inferiori a 3,10 mt;
 2. continuità alla libera circolazione pedonale, evitando a quest'ultima, quale utenza debole della strada, percorsi tortuosi che possano pregiudicare la sicurezza stessa dei pedoni;
 3. evitare l'occultamento totale o parziale della segnaletica stradale, della toponomastica, delle targhe o lapidi commemorative, delle tabelle d'informazione turistica, degli idranti al servizio di Vigili del Fuoco e pozzetti o tombini d'ispezione;
 4. in prossimità delle intersezioni stradali non essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 5. in corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche per traffico veicolare e/o pedonale;
 6. l'area occupata dai dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici, le piste ciclabili ed i percorsi ciclo pedonali;
 7. la distanza dai passi carrabili non deve essere inferiore a mt.1,00;
 8. qualora il dehors e strutture similari occupi parte della carreggiata, dovrà essere prevista adeguata segnalazione in base al cds e a cura del titolare;
 9. non è assolutamente consentito apporre fioriere sul suolo stradale, a margine del marciapiede e, comunque, le stesse non devono in nessun caso costituire aumento di volume né aumento di superficie dell'area occupata.
 10. per i dehors da installare nell'Ambito 1, l'area concessa deve essere delimitata da paletti con corde, in presenza o no di pedane; i paletti devono essere fissati a terra, solo mediante viti o bulloni. Fermo restando che, nell'eventualità venga posata nuova pavimentazione, l'area concessa dovrà essere segnalata da borchie metalliche posizionate ai vertici della stessa.
 11. di norma uno spazio per la circolazione dei pedoni, pari almeno a mt. 1,50. deve essere assicurato lungo gli edifici; è consentito derogare lo spazio per la circolazione dei pedoni, pari a mt. 1,50, nel caso in cui il dehors sia posizionato a filo marciapiede, ed il marciapiede stesso sia inferiore a mt. 1,50, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede. Laddove sussistano condizioni come aree pedonali o ampi piazzali/marciapiedi, il dehors deve essere obbligatoriamente di contatto, consentendo il percorso pedonale in adiacenza al dehors.
 12. al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata o meno al pagamento di una somma, nell'intero territorio comunale è delimitata al fronte di proprietà del pubblico esercizio senza invasione delle corsie di marcia o manovra;
 13. l'illuminazione dei dehors deve essere realizzata preferibilmente con lampade a risparmio energetico e comunque predisposta in modo tale da contenere l'inquinamento luminoso e da non arrecare fenomeni di abbagliamento ai conducenti dei veicoli in transito;
 14. l'occupazione di ingombro del dehors, ad eccezione delle realizzazioni su spazi privati visibili da luogo pubblico, non può eccedere una superficie di mq 70. Tale superficie può essere aumentata del 50% in più, per i locali che dispongono di più fronti, posti su aree pedonale;
 15. l'altezza minima del gazebo o dehors non può essere inferiore a mt. 2,40 e non superiore a mt. 3,00;

16. Non è ammessa la realizzazione di dehors, o parti di essi:
 - a. su sede stradale soggetta a divieto di sosta, fatte salve le zone a traffico limitato e le aree pedonali urbane senza che ciò inibisca il transito dei mezzi autorizzati;
 - b. su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi pubblici di trasporto;
 - c. su aree attrezzate a verde pubblico, se non in spazi di sosta e ricreazione adeguatamente pavimentati e specificamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - d. qualsiasi elemento di arredo o oggetto decorativo o pertinenziale, deve comunque essere collocato all'interno dell'area concessa.
17. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura comunale.
18. Sui materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche.
19. Tutti gli elementi che costituiscono il dehors non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi tramite zavorrature. Le bullonature sono consentite solo su pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura;
20. ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione il titolare deve presentare al Servizio Suap la prescritta S.C.I.A. Dlgs 222/16, corredata della prescritta Dia Sanitaria necessaria per l'ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio;

Articolo 5 - Caratteristiche generali dei “dehors”

1. Su tutto il territorio comunale i dehors devono essere progettati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante.
2. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata. Tutti gli elementi e le eventuali strutture costituenti i dehors devono essere smontabili o facilmente rimovibili e, qualora per garantirne la sicurezza e la stabilità sia necessario prevedere l'infissione di elementi al suolo o sulle facciate (appositamente autorizzate), questa deve essere minima e limitata allo stretto necessario.
3. Tutte le strutture devono essere sottoposte a manutenzione periodica, a esclusiva cura e responsabilità del titolare della concessione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantirne il decoro e la sicurezza degli spazi, l'ufficio comunale competente ordina l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare della concessione/occupazione.
4. Qualsiasi elemento di arredo o oggetto decorativo o pertinenziale, deve comunque essere collocato all'interno dell'area concessa.

5. È assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità sui dehors ed elementi pertinenziali.
6. All'interno di tale struttura, se di tipologia chiusa, devono essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo e invernale. A tale scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione dei quali deve essere fornita regolare documentazione tecnica ai sensi della normativa vigente. L'installazione di tali manufatti è, in ogni caso, limitata al periodo di esercizio dell'attività e, in caso di cessazione, la struttura deve essere rimossa e l'area restituita alle condizioni originarie a cura e spese del concessionario.
7. Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti riscaldanti amovibili certificati secondo norme UE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, collocabili in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti, ed esclusivamente in spazi ben aerati.
8. Gli elementi di riscaldamento, di qualunque tipo, devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente e devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non contrastare con l'ambiente circostante. A integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche, e non arrechi danno o intralcio ai pedoni ed ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme. Eventuali punti luce a parete esterna dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, in armonia con le eventuali luci esistenti sulla facciata dell'immobile.
9. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la normativa vigente, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

Articolo 6 – Classificazione degli Ambiti Urbani

Il territorio comunale per un maggiore controllo delle tipologie di intervento è stato suddiviso in Ambiti Territoriali ed Aree.

Per Ambito Territoriali si intende, porzione di territorio comunale, come delimitato dalla cartografia allegata al presente regolamento (allegati xxxxxxxx), caratterizzato da specifici caratteri storico-culturali.

Per aree si intendono are all'interno di un ambito individuate perché interdette all'inserimento dei dehors.

Ad ogni Ambito il presente Regolamento disciplina le attrezzature impiegate, le tipologie, le dimensioni dei manufatti, le cromie, le differenti modalità di allestimento dei dehors e il relativo impatto sullo spazio pubblico e sull'ambiente.

SUDDIVISIONE DEGLI AMBITI E TIPOLOGIE DI DEHORS PER AMBITO

❖ Ambito Urbano 1 comprende:

1. la Penisola Cesarea, come da perimetrazione evidenziata nella cartografia allegata laddove per caratteristiche dei fabbricati e per le visuali paesaggistiche, vige la necessità di tutelare maggiormente il contesto.

2. Le aree comunali che si affacciano direttamente sul mare, sul lungomare, sulle piazze delle marine, riguardano il lungomare Via C. Albano, Via Giacinto Russo, tutto il lungomare delle marine che fanno parte del Comune di Porto Cesareo, come Torre Lapillo nonché la via Torre di Torre Lapillo (All. 5), Torre Chianca ecc.,

Questo Ambito Urbano è oggetto di particolare attenzione da parte della Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce.

Gli arredi dei dehors in questo ambito non devono alterare la percezione visive, dei suoi scorci caratteristici e dei suoi edifici monumentali se presenti.

In questo ambito urbano al fine di valorizzare le caratteristiche monumentali del centro storico si deve prestare particolare cura alla scelta dei materiali e dei colori.

In questo ambito è possibile installare dehors **APERTI**.

Saranno consentiti:

- Dehors aperti, costituiti esclusivamente da tavoli, sedie e ombrelloni removibili o tende retrattili ancorate alla facciata di pertinenza del locale commerciale, se è consentito, non sono ammessi i divani;
 - tutta la composizione del dehors dovrà avere disegno semplice e lineare;
 - saranno consentite le perimetrazioni esclusivamente costituite da corde da 3/4 cm di diametro sostenute da paletti;
 - sono consentiti paravento in in legno richiudibili a libro, quest'ultime saranno utilizzate solo occasionalmente come riparo dal vento;
 - il dehors può essere collocato per superare il dislivello su pedana, con altezza massimo fino a cm. 15 o laddove il piano di appoggio non risulta regolare, al fine di permettere la fruizione in sicurezza (pedana); la pedana dovrà essere rimossa nei periodi di mancato utilizzo;
 - la dimensione della pedana non potrà eccedere dalle dimensioni consentite;
 - non sono ammesse scritte o marchio pubblicitario ad eccezione del logo dell'esercizio;
 - la scelta cromatica e dei materiali dovrà essere in armonia con le eventuali coperture e strutture perimetrali e con il contesto ambientale di riferimento;
 - per i colori dei teli degli ombrelloni devono essere usati colori chiari/naturali quali canapa, écru, avorio;
 - per i materiali il ferro e il legno color naturale o verniciato a colore chiaro mentre quelli assolutamente non consentiti sono il vetro, pvc, alluminio, vimini;
 - non sono concesse fioriere, tende, partizioni verticali e strutture chiuse;
 - l'uso di fioriere sarà consentito solo a mo' di zavorra da collocarsi sulla base degli elementi di copertura (ombrelloni) ed eventualmente in adiacenza al muro del locale se non arrecano intralcio al passaggio dei pedoni, ma non possono essere utilizzate come perimetrazione del dehors;
 - è obbligatorio lasciare per i dehors collocati lungo le stradine, lo spazio necessario per il passaggio dei mezzi di soccorso, pertanto i vari componenti dovranno essere amovibili all'occorrenza;
 - Laddove si presentino problemi legati a carenza di suolo pubblico disponibile, in caso di compresenza e attivazione di più esercizi commerciali, la distribuzione delle aree da dare in concessione va sempre fatta seguendo principi di equità e proporzionalità tra superfici di somministrazione interna dei locali e superfici esterne disponibili, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, fatti salvi i diritti di terzi.
- Inoltre sono da privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo urbano.

❖ **Ambito Urbano 2** – si tratta delle aree che sono al di fuori dell'Ambito Urbano 1

- In questo Ambito Urbano non ci sono prescrizioni particolari se non quelle dell'armonia con il contesto.
- Sarano consentiti nei termini previsti dal presente regolamento tutte le tipologie di dehors (APERTI, PARZIALMENTE CHIUSI e CHIUSI) e soluzioni cromatiche purché ci sia coerenza tra gli elementi che lo compongono:
 - tutti gli elementi di arredo;
 - tutti gli elementi di livellamento;
 - tutti elementi di perimetrazione;
 - tutti gli elementi di copertura;
 - tutti gli elementi di completamento.

In sede di rilascio delle autorizzazioni, qualora il Comune rilevi la presenza di beni culturali ai sensi degli artt. 10, 11, 12, e 13 del Dlgs 42/2004 non cartografati dal presente Regolamento, può imporre l'osservanza delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento per i diversi ambiti o sulla base del valore del bene culturale, e richiedere l'eventuale parere della Soprintendenza.

Articolo 7 - Modalità di presentazione dell'istanza per l'installazione di dehors

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda installare un dehors e strutture similari deve inoltrare la relativa pratica al SUAP tramite il portale "**impresainungiorno**" corredata dalla seguente documentazione:
 - a) richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico a titolo oneroso per i dehors stagionali, oppure di concessione a titolo oneroso per i dehors permanenti;
 - b) richiesta di Permesso di Costruire ex DPR 380/01 per dehors permanente o SCIA per dehors stagionale;
 - c) richiesta di autorizzazione paesaggistici, per installazione di dehors non normati dal presente Regolamento.
 - d) adempimenti di cui alla DGR 1309/2010 in tema di costruzione sismiche ex artt. 93 e ss. dpr 380/01.
2. Nella domanda deve essere riportata:
 - a) l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;
 - b) il periodo per il quale si richiede la concessione/occupazione del suolo pubblico;
 - c) l'attestazione di possesso di titolo autorizzativo o equipollente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o attestazione di possesso del titolo abilitativo necessario alla preparazione e vendita degli alimenti;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) una planimetria dell'area pubblica, quotata e redatta in scala 1:200 o 1:500 esteso al contesto che evidenzi eventuali criticità presenti (impianti semafori, passi carrabili, ecc.);

- f) una planimetria in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale (espressa in metri quadrati) relativa sia all'occupazione di suolo pubblico sia al locale interno sede dell'attività, con la disposizione degli elementi nello spazio da occuparsi;
 - g) una relazione tecnica recante la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture (arredi base, strutture accessorie e strutture complementari di copertura) con le quali s'intende occupare il suolo pubblico, allegando anche una o più fotografie del contesto ambientale, dello stato di fatto dell'area e dell'esercizio commerciale e dépliant illustrativi a colori dei singoli componenti del dehors, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, evidenziando il rapporto massimo assentibile fra la superficie interna del locale e quella oggetto di occupazione di suolo pubblico;
 - h) in caso d'installazione di elementi elettrici, di rinfrescamento e di riscaldamento dovrà essere presentata:
 - dichiarazione di conformità degli impianti redatta ai sensi della normativa vigente, da tecnico abilitato (installatore);
 - i) arrecati al patrimonio comunale per un massimale pari a 200 Euro a mq. di superficie occupata.
3. L'ufficio competente sottopone l'istanza alla valutazione tecnica degli uffici comunali a vario titolo competenti ed acquisisce i loro atti di assenso nonché quelli delle altre Amministrazioni o Enti a vario titolo coinvolti, ivi compresi quelli preposti alla tutela ambientale paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico-artistico o tutela della salute e della pubblica incolumità, anche mediante indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 4. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente o del locatario nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.
 5. Accertato il rispetto del presente regolamento e delle diverse disposizioni vigenti in materia, l'Amministrazione rilascia apposita autorizzazione.
 6. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Articolo 8 - Contenuto dell'atto di concessione/occupazione

1. Nell'atto di concessione/occupazione deve sempre essere indicata:
 - a) la data di inizio e di scadenza;
 - b) le dimensioni dello spazio concesso;
 - c) le condizioni e/o prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione/occupazione;
 - d) l'avvenuto pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e dei pagamenti tributari ed extra tributari, prima del ritiro della concessione.
 - e) Obbligo di segnalazione luminosa, in caso di occupazione di carreggiata, secondo il cds.
2. La concessione/occupazione è sempre accordata:
 - a) fatti salvi i diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare a tutti i danni eventualmente arrecati.

3. Le concessioni sono strettamente personali.
4. In caso di trasferimento o di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività, si applicano le disposizioni vigenti in materia e il nuovo concessionario è tenuto a comunicare al Servizio SUAP la variazione di titolarità dell'esercizio.
5. Alla scadenza della concessione/occupazione non permanente le strutture poste sulplateatico devono essere interamente e totalmente rimosse.

Articolo 9 - Il Rilascio delle Concessioni

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo che va da aprile ad ottobre.
2. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors permanente è rilasciata per un periodo di 2 anni dalla data di rilascio.
3. Il rilascio della concessione è soggetto:
 - al versamento della cauzione della misura determinata del dirigente competente;
 - al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico della misura stabilita dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone unico patrimoniale.

Articolo 10 - Proroga e rinnovo delle concessione/occupazioni

1. Per i dehors stagionali, il titolare, alla scadenza del termine, è tenuto a procedere alla rimozione del manufatto prima di presentare eventuale nuova istanza di occupazione, fatta salva eventuale istanza di trasformazione da occupazione temporanea a concessione di suolo. La nuova autorizzazione non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dall'avvenuta effettiva rimozione della struttura. In ogni caso, per le occupazioni temporanee è consentita, se richiesta, una sola proroga dell'occupazione temporanea e comunque nel limite di ulteriori 30 giorni, previo pagamento della relativa tassa di occupazione.
2. Per i dehors permanenti, il titolare, in assenza di variazione delle condizioni di rilascio dell'originario titolo di concessione, 30 giorni prima della scadenza della concessione stessa, può presentare all'ufficio comunale competente istanza di proroga dell'occupazione di suolo pubblico, allegando:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del DPR 445/00 e ss. mm. e ii., nella quale deve essere attestata la totale conformità del dehors rispetto a quello in precedenza autorizzato e l'avvenuto pagamento del canone e dei tributi comunali a vario titolo dovuti per l'anno precedente;
 - b) uno o più rilievi fotografici del contesto ambientale e dello stato di fatto dell'area e del dehors;
 - c) il nulla osta del proprietario, dell'amministratore dell'immobile o dei soggetti a vario titolo interessati ove richiesto nei casi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del presente regolamento.

3. Il mancato pagamento del canone annuo di concessione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza delle successive annualità costituisce causa di decadenza della concessione in essere o di diniego nel caso di richiesta di rinnovo della concessione stessa.
4. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo fosse denegata, le strutture, i beni strumentali e i materiali dovranno essere completamente rimossi e l'area dovrà essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie, a cura e spese del titolare dell'esercizio.

Articolo 11 - Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione strettamente allo spazio concesso;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo che non sia intervenuta apposita proroga prima della scadenza della stessa, ed eseguire i lavori necessari per il ripristino dell'area;
 - c) curare la manutenzione delle opere e dell'area.
 - d) evitare comunque intralci o danni al transito dei veicoli e/o pedoni;
 - e) versare regolarmente il canone di occupazione di suolo pubblico nella misura dovuta, con le modalità di cui al presente regolamento;
 - f) esibire l'atto di concessione/occupazione del suolo pubblico, ad ogni richiesta da parte di un pubblico ufficiale e/o addetti comunali a ciò preposti.
2. L'autorizzazione dovrà essere negata alle ditte morose verso il comune di Porto cesareo quanto a canoni concessioni, imposte e tributi locali e verrà immediatamente revocata in caso di uso in proprio del "dehors".

Articolo 12 - Manutenzione delle strutture e dell'area occupata

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" e strutture similari nonché lo spazio pubblico dato in concessione devono essere mantenuti sempre in ordine, in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza e di decoro urbano, dotando all'uopo l'area di idonei raccoglitori porta-rifiuti.
2. È fatto obbligo ai titolari della concessione/occupazione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla revoca del titolo concessorio ed alla contestuale rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo addebito, a carico dell'esercente, delle relative spese e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori può essere effettuata dandone preventiva e semplice comunicazione

al competente Servizio SUAP senza che ciò possa essere considerata una richiesta di nuova autorizzazione.

4. In occasione della chiusura per ferie, tavoli, sedie e ombrelloni dovranno essere ritirati all'interno della struttura se di tipo parzialmente chiuso o chiuso o in luogo privato e custoditi in maniera tale che ne sia impedito l'uso e l'accesso.

Articolo 13 - Revoca, sospensione e decadenza della concessione/occupazione

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione/occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato da comunicare al concessionario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza, la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione/occupazione è sospesa con conseguente rimozione delle strutture che compongono il dehors ogni qualvolta nello spazio in concessione si debbano effettuare:
 - a. lavori per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico o per la manutenzione delle proprietà comunali;
 - b. interventi per la mobilità;
 - c. interventi da parte di Enti erogatori di servizi di pubblica utilità non realizzabili con soluzioni alternative.
3. L'Amministrazione comunica la sospensione temporanea della concessione/occupazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori ovvero il giorno antecedente nei casi di comprovata urgenza (interventi di messa in sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica e privata, ecc.).
4. Nel caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, la rimozione è effettuata a cura e spese del Comune o dell'Ente erogatore di pubblici servizi.
5. In caso di sospensione, il titolare è esentato dal pagamento dei tributi corrispondenti ai giorni di sospensione.
6. Nel caso di revoca o di sospensione per cui non sia più possibile reinstallare il dehors rimosso oppure quando non ne abbia più interesse, il concessionario può presentare istanza di rimborso, senza interessi, del canone anticipatamente pagato.
7. La concessione/occupazione di suolo pubblico con dehors e strutture similari può essere dichiarata decaduta qualora:
 - a. l'area occupata non corrisponda, nelle dimensioni e nei limiti del perimetro, alla concessione/occupazione rilasciata;
 - b. siano riscontrate violazioni alle condizioni previste nell'atto di concessione/occupazione;
 - c. non si provveda al pagamento del canone di concessione/occupazione di suolo pubblico nei termini di cui al presente Regolamento;
 - d. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - e. la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in condizioni di perfetta efficienza tecnico-estetica;

- f. le attività svolte nel dehors e strutture simili siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, o compromettano la sicurezza urbana, con accertamento da parte delle autorità competenti e previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - g. cessi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio da parte dell'ufficio competente;
 - h. vi sia inottemperanza alle norme del presente Regolamento ed alla legislazione vigente in materia.
8. Qualora riscontri delle violazioni, l'Amministrazione procede alla contestazione formale con notifica all'interessato, ordinando l'adeguamento alle prescrizioni della concessione/occupazione ed alle norme di legge entro il termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione dichiara la decadenza della concessione/occupazione e ordina al concessionario la rimozione di tutte le attrezzature a sue spese. In caso di inottemperanza, procede direttamente con esecuzione in danno del concessionario.

Articolo 14 - Danni arrecati al suolo pubblico, a proprietà private e a terzi

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico deve essere risarcito dal concessionario dell'occupazione.
2. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati secondo le modalità stabilite dai competenti Uffici Comunali oppure con procedura di esecuzione in danno del concessionario.
3. I settori comunali competenti provvedono a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
4. Il concessionario ha obbligo di fare un'assicurazione per la copertura di danni, arrecati a terzi.

Articolo 15 - Canone di occupazione

1. I dehors stagionali sono assoggettati al pagamento del canone occupazione di suolo pubblico come stabilito da Regolamento (CANONE UNICO PATRIMONIALE).
2. I dehors permanenti sono assoggettati al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico così come stabilito da Regolamento (CANONE UNICO PATRIMONIALE).
3. Le occupazioni di dehors su aree demaniali marittime, in attesa della sdemanializzazione delle stesse, sono soggette oltre al pagamento del canone demaniale marittimo.
4. L'occupazione nelle sole aree destinate a parcheggio a pagamento, ove consentito, è soggetta a maggiorazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico nella misura doppia rispetto alle tariffe base.

5. La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (CANONE UNICO PATRIMONIALE). Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporteranno automaticamente la revisione della tassa e del di occupazione e del canone di concessione ai sensi del presente Regolamento.
6. Il pagamento del canone per lo spazio pubblico annuo di occupazione deve essere eseguito in unica soluzione o in quattro rate, il cui importo deve essere comprensivo di interessi legali previo deposito di relativa polizza fideiussoria per l'intera durata della occupazione, prima del ritiro della concessione medesima. L'attestazione di avvenuto versamento deve essere allegato al relativo atto di occupazione.
7. Il pagamento del canone per le annualità successive alla prima, deve avvenire entro e nonoltre il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità di riferimento.
8. La rinuncia volontaria all'occupazione, prima della scadenza del termine stabilito nella concessione, non dà diritto alla restituzione del canone annuo versato.
9. Annualmente, in occasione del bilancio di previsione, verrà determinato il canone di occupazione annua per mq dei dehors permanenti e stagionali.
10. Per la gestione dei rifiuti urbani assimilati: i dehors stagionali sono soggetti al pagamento della TARIG mentre i dehors permanenti al pagamento della TARI.

Articolo 16 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza le prescritte autorizzazioni sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni/concessioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b. che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta laproroga ovvero oltre la data di revoca della concessione stessa;
 - c. che contrastino con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva, l'occupante di fatto, soggetto passivo del canone, deve corrispondere il canone previsto per analoghe occupazioni regolarmente autorizzate nonché la sanzione amministrativa pecuniaria che verrà irrogata con le modalità e neitermini di cui all'articolo 16.
4. Il pagamento del canone e delle sanzioni non sana comunque l'irregolaritàdell'occupazione.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualunque danno omolestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 17 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza preventiva presentazione di S.C.I.A. e/o in misura eccedente la superficie segnalata e/o oltre i limiti temporali di efficacia e/o nelle ipotesi di decadenza del presente regolamento, il titolare dell'attività commerciale, cui la struttura è funzionalmente connessa, è tenuto a

ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione senza titolo ovvero realizzata in difformità, entro le 24 ore successive decorrenti dalla notifica del verbale di accertata violazione da parte dell'organo accertatore. L'obbligo di rimozione deve essere contenuto quale sanzione accessoria nel verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Al verbale di accertata violazione, elevato dall'organo accertatore per le difformità rilevate rispetto a quanto dichiarato nella S.C.I.A., consegue, quale sanzione accessoria, la sospensione dell'occupazione per tre giorni consecutivi la cui esecuzione avverrà nel primo venerdì, sabato e domenica successivo alla contestazione. La Polizia Municipale è incaricata dell'attività di vigilanza. In caso di inottemperanza alla sanzione della sospensione dell'occupazione la Polizia Municipale provvederà a segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria ed al competente ufficio per l'adozione del provvedimento di decadenza della S.C.I.A. per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale.

2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda al ripristino dello stato dei luoghi, l'Ufficio competente, previa trasmissione del verbale di accertata violazione redatto dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, adotta ordinanza di sgombero del suolo pubblico da eseguirsi entro il termine di giorni tre dalla notifica dell'atto. L'ufficio competente provvederà a trasmettere l'ordinanza suddetta alle forze dell'ordine presenti sul territorio ed alla Procura della Repubblica per il tramite del Comando di P.M.
3. A seguito di segnalazione dell'organo accertatore, attestante il mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte del gestore dell'esercizio nel termine assegnato, l'Ufficio comunale competente attiverà le procedure di sgombero mediante intervento della ditta incaricata.
4. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia a carico dell'autore della violazione eventualmente in solido con il proprietario del materiale rimosso. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta rimozione; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale di Polizia Municipale.
5. Le violazioni al presente regolamento, in proporzione alla loro gravità, sono così punite:
 1. occupazione abusive ovvero in difformità delle prescrizioni, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del Codice della strada;
 2. violazioni non previste dall'art. 20 del C.d.S. con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. In tal caso per il recupero delle somme dovute si seguiranno le procedure di cui alla legge n. 689/81 ed al vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative a seguito di violazione di regolamenti o ordinanze.
6. Qualora le occupazioni effettuate dal presente regolamento comportino l'effettivo danneggiamento della proprietà comunale il responsabile è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 ed è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le indicazioni del Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale.
7. Qualora il concessionario violi per la terza volta in un anno solare una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che dalle sanzioni previste dai

commi precedenti, anche con la sanzione accessoria della decadenza dell'occupazione e con l'interdizione dalla possibilità di presentare nuova S.C.I.A. per l'anno successivo.

8. Ai sensi della legge 15 luglio 2009 n. 94, artt. 16 e 18, il Sindaco, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del C.P. e dall'art. 20 del C.d.S e successive modificazioni, per le strade urbane, ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
9. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 18 della legge 94/2009, i verbali di accertamento relativi a violazioni inerenti occupazioni a fini di commercio, sono trasmessi, a cura della Polizia Municipale nella sua qualità di organo accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio. Saranno inoltre trasmessi all'ufficio Tributi minori, per l'accertamento conseguente e all'eventuale concessionario ove il servizio di riscossione sia esternalizzato.

Articolo 18 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a far data dell'entrata in vigore dello stesso.
2. Dalla medesima data sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con il presente atto.

Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.
2. Nei casi di dehors esistenti, la richiesta di modifiche all'autorizzazione in corso, ivi compresa la modifica dell'occupazione di suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, ovvero da temporaneo a permanente o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni e deve, pertanto, essere oggetto di apposita istanza.
3. Restano valide ed efficaci le autorizzazioni "dehors", legittimamente assentite e datate antecedentemente alla pubblicazione del presente Regolamento, per altri n. 5 anni, oltre il titolo autorizzativo originario. Alla scadenza naturale di tali autorizzazioni di rinnovo, i soggetti interessati al proseguimento dell'attività di somministrazione con procedura dehors dovranno obbligatoriamente presentare la nuova domanda secondo le disposizioni e modalità descritte agli artt. 6,7,8,9 del presente Regolamento, provvedendo, a priori, ad adeguare la struttura preesistente alle prescrizioni e caratteristiche del presente nuovo Regolamento "Dehors".

4. Si fanno salve inoltre le pratiche in corso di istruttoria favorevolmente esitate dall' UfficioSUE.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Comunale della deliberazione consiliare di approvazione.